



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

Prot. n. 11773

ORDINANZA N. 12/DGPC DEL 25.06.2021

Oggetto: Emergenza coronavirus - Campagna antincendi 2021 - Approvazione dello schema di convenzione per l'adozione di misure straordinarie di contrasto alla diffusione della malattia infettiva Covid-19 per la base operativa antincendio di Fenosu.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali";
- VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante "Codice di protezione civile";
- VISTA la legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 recante "Interventi in materia di protezione civile";
- VISTA la legge regionale 9 marzo 2020, n. 9 recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", ed in particolare gli articoli 3 e 4 della suddetta legge che sostituiscono gli articoli 7 e 8 della L.R. 3/1989;
- VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nonché le delibere del Consiglio dei Ministri del 29 luglio, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali, il predetto stato di emergenza è



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

stato prorogato rispettivamente sino al 15 ottobre 2020, sino al 31 gennaio 2021, sino al 30 aprile 2021 e, da ultimo, sino al 31 luglio 2021;

- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" ed in particolare l'art. 1 con il quale è disposto che il Capo del Dipartimento della protezione civile assicuri il coordinamento degli interventi necessari, avvalendosi, tra gli altri soggetti, di soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive;
- VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627 del 27 febbraio 2020 recante "Nomina del Soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Autonoma della Sardegna, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" che nomina il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1 c.1 della OCDPC 630/2020;
- VISTE le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 13/25 del 17.03.2020 recante "Coordinamento degli interventi urgenti e dei servizi di soccorso in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo regionale di cui al comma 4 dell'art. 7 della L.R. 3/1989, come sostituito dall'art. 3 della L.R. 9/2020" che ha dichiarato lo stato di emergenza regionale sino al 31.07.2020;
- VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 45/3 del 08.09.2020, n. 50/34 del 08.10.2020, n. 3/1 del 28.01.2021 e n. 15/8 del 23.04.2021 di proroga dell'efficacia della predetta deliberazione della Giunta regionale n. 13/25, rispettivamente sino al 15.10.2020, al 31.01.2021, al 30.04.2021 e, da ultimo, sino al 31.07.2021;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

- VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 10 del 23.03.2020 recante "Coordinamento delle strutture e delle componenti di protezione civile e attuazione degli interventi urgenti e di soccorso in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Ordinanza ai sensi dell'art. 8 della L.R. 3/1989 come sostituito dall'art. 4 della L.R. 9/2020, in materia di protezione civile nel territorio regionale della Sardegna";
- VISTO in particolare l'art. 8 della citata ordinanza n. 10/2020 con la quale il Presidente della Regione ha disposto che il Direttore generale della protezione civile possa provvedere anche mediante ordinanze di protezione civile in deroga alla normativa regionale vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, e nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nelle materie di legislazione concorrente;
- VISTO il decreto dell'Assessore del personale n. 1E del 30.06.2020 che attribuisce l'incarico di Direttore generale della protezione civile all'ing. Antonio Pasquale Belloi;
- VISTO il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro della Regione Autonoma della Sardegna, trasmesso dalla Direzione generale dell'organizzazione e del personale, con nota n. 18058 del 3 giugno 2020;
- VISTO il Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2020-2022, aggiornamento 2021, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 22/19 del 17.06.2021;
- CONSIDERATO che il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, in ottemperanza alle disposizioni del punto 11.6.6 del suddetto Piano Regionale Antincendi, nella campagna antincendi in corso, ospita presso la Base operativa di Fenosu un Elicottero di tipo Ecureuil AS 350 B3 (presente dal 1° maggio al 31 ottobre) e un Elicottero tipo AIRBUS 332L1 (dal 1° luglio al 31 agosto) adibito al trasporto di 15 persone;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

- CONSTATATO** il personale degli equipaggi delle due Società elicotteristiche presenti in base e gli elitrasportati del CFVA e di Forestas è costituito da 13-15 persone, 8 di equipaggio e 5-7 elitrasportati, e che la struttura di Fenosu, attualmente non è servita dalla rete fognaria, e gli scarichi sono trattati con sistema di smaltimento tramite 2 serbatoi, che necessitano lo svuotamento periodico con oneroso servizio di autospurgo;
- VALUTATO** che, per garantire la massima efficacia ed efficienza del modulo operativo presente presso la base operativa di Fenosu, è di fondamentale importanza schierare il Superpuma e il suo equipaggio di elitrasportati;
- VISTA** la nota prot. 28679 del 3.5.2021 con la quale la Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale ha segnalato di non aver avuto riscontro dalla competente Direzione generale degli enti locali, alla quale ha richiesto con nota prot. n. 18035 del 16.3.2021 di attivarsi con la Società SOGEAOR per avere a disposizione gli spazi di proprietà della Società per le attività della Base operativa e per ospitare gli equipaggi e il personale adibito alla lotta antincendio;
- PRESO ATTO** che a tutt'oggi la Direzione generale degli enti locali non ha individuato una soluzione per mettere a disposizione gli spazi di proprietà della SOGEAOR per le suddette attività, né ha dato riscontro alla citata nota del CFVA prot. n. 18035 del 16.3.2021;
- VISTA** l'ordinanza n. 9/DGPC del 22.7.2020 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ex art. 11 della Legge 241/1990 finalizzata alla locazione dell'immobile, rientrante nella titolarità della Società SO.GE.A.OR. srl in liquidazione, sito in località Fenosu, Comune di Oristano, identificato come "Ex Uffici amministrativi SOGEAOR", per la campagna antincendi boschivi 2020;
- PRESO ATTO** che in ragione della prossimità con l'aeroporto civile di Fenosu, vi è la possibilità di addvenire ad un accordo con la Società di gestione dell'aeroporto, titolare dell'adiacente area aeroportuale, che renderebbe disponibili, anche per la campagna AIB in corso, oltre ai locali dell'aeroporto (indispensabili per la sistemazione degli equipaggi dei velivoli e degli elitrasportati), anche le infrastrutture, tra cui il deposito di carburante da 50.000 litri, garantendo, in tutta



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

sicurezza e con la massima efficienza ed efficacia, tutti i servizi AIB offerti dalla Base operativa di Fenosu fino alla scorsa campagna antincendi;

ATTESO che le attività antincendio non possono essere svolte con le procedure ordinariamente adottate nelle strutture attualmente disponibili, in ossequio alle disposizioni derivanti dal contesto emergenziale in atto;

RITENUTO che per assicurare la piena fruibilità al personale afferente alla Base operativa di Fenosu, sia quindi necessario ricorrere, anche per la campagna AIB 2021, a mezzi e poteri straordinari in deroga alla vigente normativa regionale, riguardante le competenze degli Uffici regionali, affinché siano acquisiti per il tempo strettamente necessario i locali idonei a consentire la fruibilità in sicurezza del personale destinato alla base operativa di Fenosu;

VISTA la nota prot. 11746 del 25.6.2021 con la quale il Direttore generale della di protezione civile comunica la propria disponibilità a trovare una soluzione e la necessità che la Direzione generale degli enti locali si attivi per trovare una soluzione definitiva, già dalla prossima campagna antincendi, alla problematica connessa agli spazi della Base A.I. di Fenosu;

VISTO lo schema di "Convenzione" che regola la temporanea locazione alla Regione Autonoma della Sardegna dei locali dell'adiacente area aeroportuale di proprietà della Società SOGEAOR di Oristano, predisposto in collaborazione tra le parti e condiviso via email tra il 21 e il 24 giugno 2021;

CONSIDERATO che, inoltre, ai costi necessari per la locazione, l'uso e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture individuate, atte a consentirne l'utilizzo, nel rispetto delle misure di contrasto al COVID-19, della base operativa di Fenosu, si potrà far fronte attraverso le risorse finanziarie all'emergenza epidemiologica;

DATO ATTO che il Direttore generale della di protezione civile, ai sensi e per gli effetti del combinato di cui alla DGR 13/25 del 17.03.2020 e dell'Ordinanza n. 10 del 23.03.2020 è delegato dal Presidente della Regione Sardegna ad assicurare il coordinamento degli interventi di protezione civile a supporto delle attività nel



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

settore della sanità, anche mediante ordinanze di protezione civile e in deroga alle disposizioni regionali;

RITENUTO che per quanto su esposto il presente provvedimento è di pertinenza del Direttore generale della protezione civile;

ORDINA

Art. 1) Il Direttore generale degli enti locali, attraverso i dirigenti e i funzionari della propria struttura, si attiva immediatamente per trovare una soluzione definitiva affinché dalla campagna antincendi 2022 sia risolta la problematica connessa agli spazi della Base antincendi di Fenosu.

Art. 2) Per consentire lo svolgimento della campagna antincendi 2021 presso la Base A.I. di Fenosu nel rispetto delle misure restrittive connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, è approvato lo schema di convenzione ex art. 11 della Legge 241/1990, allegato sotto la lettera A alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale, finalizzata alla locazione dell'immobile, rientrante nella titolarità della Società SO.GE.A.OR. srl, sito in località Fenosu, Comune di Oristano, di superficie complessiva di mq 320 circa, identificato come "Ex Uffici amministrativi SOGEAOR", facente parte del più ampio complesso di strutture che compongono il sistema aeroportuale di Fenosu, che deve essere reso idoneo all'utilizzo per le finalità antincendio, nel rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro della Regione Autonoma della Sardegna stabilite dal Protocollo di regolamentazione trasmesso con nota n. 18058 del 3 giugno 2020.

Art. 3) L'immobile oggetto della convenzione di cui allo schema approvato al precedente articolo 2, potrà essere sottoposto ad intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche attraverso l'avvalimento delle maestranze messe a disposizione dall'Agenzia Forestas, secondo quanto disposto dalla Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale in accordo con la Direzione generale della protezione civile.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della protezione civile

Art. 4) A seguito della sottoscrizione della convenzione, è data attuazione alla locazione dell'immobile e alla realizzazione degli eventuali interventi valutati necessari, mediante gli atti di competenza e gli impegni previsti a carico delle parti firmatarie,

Art. 5) Per i costi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 3, nonché quelli relativi alla locazione dell'immobile, si potrà far fronte attraverso le risorse finanziarie destinate all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Direttore generale

F.to Antonio Pasquale Belloi